

Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro

Procedimento 452/2015

Osservazioni del CTU su osservazioni di parte ricorrente e parte INAIL

Non vi sono da parte di questo CTU osservazioni circa quanto esposto dalla parte ricorrente circa i contenuti della consulenza rilasciata il 23 giugno 2016 (e non 2012 come erroneamente da me indicato). E' comunque da rilevare che, nonostante il CTU abbia espresso un parere sulla diversa affidabilità dei vari studi disponibili in letteratura che è risultato in accordo con quanto già espresso in altre sedi giudiziarie, questi precedenti non sono stati per nulla considerati dal CTU, anche se citati nella memoria dalla parte ricorrente. Il CTU ha ritenuto doveroso questo atteggiamento di indipendenza e non ha in alcun modo tenuto conto di quanto accaduto in altri procedimenti, né vi ha fatto riferimento nella sua consulenza.

Numerose sono i rilievi del CTU rispetto al documento "OSSERVAZIONI ALLA CTU NELL'INTERESSE DELL'INAIL" .

La prima parte del documento ripercorre l'iter della pratica di riconoscimento di malattia professionale presso INAIL (pagg. 1-3). In questa parte si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) in vigore presso Telecom ove non si fa riferimento alla esposizione alle emissioni degli apparati di telefonia mobile . Come già rilevato nella CTU all'inizio di pag. 6, *"il CT ritiene che sia una mancanza del DVR non avere preso in considerazione l'esposizione a RF e che questa mancanza non debba essere invocata come una evidenza di mancanza di rischio"*.

Il CTU ritiene sufficientemente acclerate le circostanze di esposizione mediante le acquisizioni testimoniali. Vi sono inoltre due punti francamente incomprensibili della relazione INAIL. A pag. 4 (sottolineato) si nega che il sig, Romeo abbia fatto uso di telefoni di tipo Cordless; non si comprende tale paragrafo in quanto le esposizioni del sig. Romeo sono derivate dall'utilizzo di apparati prima TACS e poi GSM.

Di pari, il CTU non trova riscontro alla affermazione di pag. 5, alla fine del del primo paragrafo, ove si afferma che il neurinoma del nervo acustico sarebbe stato sintomatico dal 2000. Risulta invece che la lesione si manifestò nel 2010 come da documentazione medica riassunta nella CTU (vd punto 6, conclusioni).

Circa il parere espresso dal consulente medico INAIL circa la presunta scarsa validità degli studi di tipo caso-controllo, il CTU rileva come questo argomento sia già stato trattato dalla CTU al punto 3. Circa le revisioni citate di Ahlbom e Repacholi il CTU si è già espresso sulla affidabilità di tali documenti nella prima consulenza.

Anche sulla mancanza di meccanismi di azione e sui dati dei Registri Tumori italiani (AIRTUM), il CTU ha già trattato questo argomento in maniera che ritiene sufficiente.

Il CTU ritiene, e chiede conforto al Giudice, che la richiesta INAIL di ottenere da Telecom i tabulati telefonici relativi alle utenze del sig. Romeo nel periodo 1995-2000 non sia praticabile visto che la legge ne prescrive la conservazione per 24 mesi. E che i documenti di valutazione del rischio (DVR) di tale periodo ben difficilmente possano aver compreso l'esposizione alle emissioni degli apparati di telefonia mobile. D'altra parte la mancata citazione in un DVR di tale esposizione, nulla modifica rispetto alle considerazioni sin qui espresse. Sulla prudenza della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nell'attribuire una categoria di rischio ad una sostanza si è già detto: non si tratta di una agenzia che abbia "scopi prevenzionali" come affermato da INAIL ma di un organismo scientifico della organizzazione mondiale della sanità.

In conclusione, non aggiungendo la relazioni INAIL alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quanto già contenuto nella relazione di parte, questo CTU conferma le proprie conclusioni: "che la causa della malattia contratta dal ricorrente sia in misura "più probabile che non" da attribuire alle esposizioni derivanti dal lavoro svolto".

In scienza e coscienza

Dott. Paolo Crosignani, CTU

Milano, 27/07/2016